



Tribunale di L'Aquila

Prot. int. n. 478/4.5.3

L'Aquila, 3 luglio 2024

Spett.li Pedagogisti ed Educatori

OGGETTO: predisposizione dell'elenco previsto dalla L. 55/2024, recante come oggetto "disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali".

In base a quanto disposto dall'art. 10 della L. 55/2024 il commissario nominato dal Presidente del Tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano "[...] provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici [...]. Ancora, il commissario, "[...] entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione".

Ai sensi dell'art. 5 della L. 55/2024 sono istituiti l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui sopra, come previsto dall'art. 7 della citata legge, i professionisti interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- b) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori dal territorio dello Stato;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dell'esercizio della professione;
- d) di essere in possesso del titolo di studio utile ai fini dell'iscrizione all'albo di interesse;
- e) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni sopra citate, è consentita:

"[...] a) per l'albo dei pedagogisti:

- 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli

assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

- 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;*
- 3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;*
- 4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;*
- 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;*

b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:

- 1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;*
- 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;*
- 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;*
- 4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18)."*

Coloro, dunque, che vorranno ottenere l'iscrizione nei rispettivi elenchi di interesse dovranno fare domanda al Commissario nominato presentando la relativa richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi della L. 55/2024;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- n. 1 marca da bollo da 16,00 euro da assolvere nella modalità tradizionale (cfr. nota del Ministero della Giustizia m_dg.DOG07.21/06/2024.0024324.U con il quale si esclude il pagamento del bollo a mezzo pagoPA).

Tanto premesso

INVITA

i professionisti interessati a presentare le domande di iscrizione agli elenchi in questione, secondo i modelli di riferimento reperibili sul sito web del Tribunale, nella sezione "news" e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla L. 55/2024, all'indirizzo di posta elettronica albopedagogistieducatori.tribunale.laquila@giustizia.it entro e non oltre il 6 agosto 2024.

Si allega:

- decreto presidenziale di nomina del commissario

Il Commissario
Dott. Marco Billi



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Presidenza

P.P. 31/2024
Prot. int. 475/4.5.3

L'Aquila, 2 luglio 2024

OGGETTO: nomina, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 55/2024, del Commissario per la formazione degli Albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 15 aprile 2024 n. 55 concernente "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali";
rilevato che l'art. 10 della citata legge prevede che il Presidente del Tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

rilevato che, a seguito di interpello, ha dato la propria disponibilità alla nomina il dott. Marco Billi, giudice in servizio presso questo Tribunale

PQM

nomina il dott. Marco Billi commissario per la formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Si comunichi:

- ai Magistrati in servizio;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila.

Si dispone la pubblicazione sul sito web.

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Elyra Buzzelli